



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 138/14/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ESSEPI SRL
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE IN TECNICA DIGITALE “TRPS”) PER LA VIOLAZIONE
DELL’ARTICOLO 3, COMMA 2, DELLA DELIBERA 538/01/CSP E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. ABRUZZO N. 05/2014)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 dicembre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 532/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della giunta regionale ed il Presidente del Co.Re.Com Abruzzo in data 1 aprile 2011*”;

VISTA la delibera n. 23/11/CONS recante “*Conferimento delle deleghe in tema di comunicazioni al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo*”;

VISTO l’articolo 36 bis, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che recita «*Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte*»;

VISTO l’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che recita «*La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali*»

VISTO l’articolo 3, comma 1, della delibera 538/01/CSP che recita «*La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti*

all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, essendo comunque vietato diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici e alle metodologie di rilevamento determinati dall'Autorità con apposito provvedimento»

VISTO l'articolo 3, comma 2, della delibera 538/01/CSP che recita «*Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*».

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Abruzzo ha notificato, in data 31 luglio 2014, l'atto di contestazione n. CONT 05/14 alla Società ESSEPI SRL, fornitore del servizio di media audiovisivo locale *Trsp*, per la violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera a) e dell'articolo 37, comma 1, d.lgs. 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3 commi 1 e 2 della delibera 538/01/CSP.

Un identico atto di contestazione n. CONT 04/14, per la stessa fattispecie di violazione era stato inviato, erroneamente, alla ASSOCIAZIONE TRSP RADIO, e pertanto si è reso necessario l'invio del nuovo atto alla società ESSEPI SRL, che fornisce il servizio di media audiovisivo *Trsp*, avente lo stesso indirizzo nella sede legale della precedente emittente televisiva.

2. Deduzioni della società

La società ha inviato richiesta di accesso agli atti del procedimento e richiesto informazioni in merito alle modalità di rilevazione dei dati di monitoraggio dell'emesso televisivo da parte del *Co.Re.Com*, in data 29 agosto 2014. Il *Co.Re.Com* ha risposto con nota, datata 1 settembre 2014, fissando le date sia per l'accesso agli atti che per l'audizione, chiarendo che per l'anno 2013 è stato affidato alla società coop. Cares il servizio di monitoraggio televisivo e pertanto la società ha svolto analisi delle registrazioni per conto del *Co.Re.Com* stesso a seguito dell'acquisizione dell'emesso televisivo dalla stessa emittente. La società, a seguito della comunicazione, ha richiesto lo spostamento delle date relative agli incontri per l'impossibilità del legale rappresentante a partecipare. Nonostante la fissazione di una nuova data, la società non ha effettuato audizione e non ha inviato memorie giustificative.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il Comitato Regionale per le comunicazioni Abruzzo ha effettuato l'istruttoria preliminare del procedimento avendo riscontrato la violazione per l'assenza della scritta "Pubblicità", identificativa della comunicazione commerciale "Negozio pannolini Pillo", trasmessa dall'emittente *Trsp* il 21 ottobre dalle ore 9:54, per la durata di circa 1 minuto.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, si rileva dimostrata in atti la sola violazione della disposizione contestata dal *Co.Re.Com* di cui all'art 3, comma 2, della delibera 538/01/CSP per l'assenza della scritta "Pubblicità"; poiché lo spot è distinguibile dal resto dei programmi, sia per il confezionamento che per l'apposizione del sonoro, contrariamente a quanto contestato, si rileva invece la correttezza della trasmissione ai sensi dell'art.36 bis, comma 1, lettera a) e articolo 37, comma 1, del dlgs 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 1 della delibera 538/01/CSP.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatrè/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitrè/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)* e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare, diversamente da quanto proposto dal *Co.Re.Com* Abruzzo, la sanzione contestata nella misura del doppio del minimo edittale e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato l'ambito locale di diffusione dei messaggi pubblicitari, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di identificazione della comunicazione commerciale, soprattutto perché risulta isolata in tutta avendo preso in esame una intera settimana di monitoraggio televisivo.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha comunicato come intende provvedere ad eliminare il ripetersi del comportamento violativo, seppure isolato.

C. Personalità dell'agente

La società non ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Quantunque dai dati in possesso dell'Informativa Economica e di Sistema di questa Autorità non risulti che la predetta società abbia comunicato il proprio fatturato, tuttavia le condizioni economiche- in considerazione del possesso dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale - risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00) corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione, in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società ESSEPI SRL, con sede legale in via Adriatica snc, 66054 Vasto (CH), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *Trsp*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della delibera 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino

c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della delibera 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, con delibera n. 138/14/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 138/14/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 10 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Aria